Avamprogetto per la procedura di consultazione

Legge federale sulle modifiche del Codice penale e del Codice penale militare nonché di altre leggi federali, in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

(Crimini contro l'umanità, crimini di guerra, competenza per il perseguimento)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del¹ decreta:

I

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

1. Codice penale del 21 dicembre 1937 ²

Art. 75bis cpv. 1 e 33

¹ FF ...

² RS **311.0**

Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351), l'art. 75^{bis} cpv. 1 e 3 della presente revisione sarà inserito nel CP come nuovo art. 101 cpv. 1 e 3.

3. Imprescrittibilià ¹ Sono imprescrittibili:

- a. il genocidio (art. 264 cpv. 1);
- b. i crimini contro l'umanità (art. 264^{bis} cpv. 1);
- c. i crimini di guerra (art. 264^{quater} cpv. 1 e 2, art. 264^{quinquies} cpv. 1, art. 264^{sexies} cpv. 1, art. 264^{septies} cpv. 1, art. 264^{octies} cpv. 1 e 2, art. 264^{novies} cpv. 1);
- d. i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o in connessione con una presa d'ostaggi.

³ I capoversi 1 lettere a, c e d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora prescritta secondo il diritto fino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se l'azione penale o la pena non era ancora prescritta secondo il diritto vigente al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge.

Art. 259 cpv. 1bis (nuovo)

^{1bis} La pubblica istigazione al genocidio (art. 264) sottostà al diritto svizzero anche se viene commessa all'estero, nella misura in cui la commissione del crimine è prevista in tutto o in parte in Svizzera.

Art. 260^{bis} cpv. 1 dall'ottavo al quindicesimo alinea (nuovo)

Atti preparatori punibili ¹ È punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione⁴ chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch'egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

Ganacidia

...

Art 264 cpy 1

Art. 204 Cpv. 1	Genocialo
Art. 264bis cpv. 1	Crimini contro l'umanità
Art. 264quater cpv. 1 e 2	Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949
Art. 264quinquies cpv. 1	Attacchi contro persone o beni civili
Art. 264sexies cpv. 1	Violazione della dignità umana, dell'integrità fisica, della salute

⁴ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione» è sostituita da «con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria».

mentale e fisica e

dell'autodeterminazione sessuale

Art. 264^{septies} cpv. 1 Reclutamento o impiego nelle ostilità

di fanciulli minori di quindici anni

Art. 264octies cpv. 1 e 2 Metodi vietati di condotta bellica

Art. 264^{novies} cpv. 1 Impiego di armi vietate

Titolo dodicesimo^{bis}: Reati contro gli interessi della comunità internazionale

Art. 264

Genocidio

¹ Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico, oppure determinato in base a un'altra caratteristica:

. . .

è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a dieci anni⁵

² Per i reati meno gravi, nei casi previsti dal capoverso 1 lettere c e d il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a cinque anni⁶.

³ Abrogato

Art. 264bis (nuovo)

Crimini contro l'umanità ¹ Chiunque, nell'ambito di un esteso o sistematico attacco contro popolazioni civili:

a. Omicidio volontario

a. uccide una persona;

b. Sterminio

 b. partecipa alla distruzione di parte della popolazione o sottopone le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione;

 c. Riduzione in schiavitù

- c. viola il diritto intangibile all'autodeterminazione di una persona, arrogandosi su di essa un potere di disposizione equivalente in pratica a un diritto di proprietà, soprattutto nel corso della tratta di esseri umani, nell'ambito dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato:
- 5 Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a dieci anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a dieci anni».
- Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

d. Deportazione o trasferimento forzato della popolazione d. allontana una persona dalla regione nella quale si trova legittimamente, in assenza di ragioni previste dal diritto internazionale che lo consentano, o la trasferisce con la forza in un altro luogo;

e. Imprigionamento

 e. arresta o tiene sequestrata una persona contravvenendo alle regole fondamentali del diritto internazionale, o la priva in altro modo della libertà personale;

f. Sparizione forzata di persone

- f. nell'intento di sottrarre una persona per lungo tempo alla protezione della legge e con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica:
 - 1. priva una persona della libertà, senza che in seguito vengano fornite informazioni sulla sua sorte;
 - 2. non riconosce successivamente la privazione della libertà o si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona. Il giudice può attenuare la pena se l'autore non ha alcun influsso sulla privazione della libertà o sulla liberazione della vittima (art. 65);

g. Tortura

- g. viola l'integrità fisica o la salute mentale o fisica di una persona di cui l'autore ha la custodia o il controllo, al fine di infliggerle gravi sofferenze che non costituiscono conseguenze di sanzioni ammesse dal diritto internazionale;
- h. Violazione dell'autodetermina zione sessuale
- viola la libertà di autodeterminazione in materia sessuale di una persona:
- 1. Stupro e altre forme di abuso sessuale
- costringendola a subire la congiunzione carnale, un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale di simile gravità, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, o approfittando della sua incapacità di discernimento o di opporre resistenza;
- 2. Prostituzione forzata
- 2. costringendola a prostituirsi;
- 3. Gravidanza forzata
- tenendo sequestrata una donna resa gravida contro la sua volontà, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale:
- Sterilizzazione forzata
- 4. sterilizzando una persona con la forza.
- i. Persecuzione
- priva in modo grave dei loro diritti fondamentali un gruppo o i suoi membri per motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religiosi, sessuali, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale:
- j. Apartheid
- i. commette un crimine ai sensi del presente capoverso o altri

atti punibili di gravità comparabile, con l'intento di instaurare o di perpetuare un regime di oppressione sistematica e di dominazione su un gruppo razziale, etnico o religioso da parte di un altro gruppo razziale, etnico o religioso;

k. Altri atti inumani

- k. commette un altro atto inumano di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.
- è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni⁷

² Per i reati meno gravi, nei casi previsti dal capoverso 1 lettere c -k, il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a tre anni ⁸.

Titolo dodicesimo^{ter}: Crimini di guerra (Violazioni gravi del diritto internazionale umanitario nel contesto di conflitti armati)

Art. 264ter (nuovo)

Campo d'applicazione

- 1 Le disposizioni del presente titolo si applicano nel contesto di un conflitto armato internazionale e in caso di occupazione.
- 2 Queste disposizioni sono applicabili a conflitti armati interni a uno Stato, nella misura in cui la natura delle disposizioni lo permette.
- 3 Le violazioni della neutralità e il ricorso alla forza per opporsi a tali violazioni sono equiparati ai conflitti armati.

8 Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF **2002** 7351) l'espressione «la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a tre anni».

Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

Art. 264^{quater} (nuovo)

di Ginevra del 12 agosto 1949

2. Gravi violazioni 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola delle Convenzioni in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 19499, commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra.

- omicidio volontario:
- b. tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
- cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni c. all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale;
- distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari o compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente:
- costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
- f. privare volontariamente una persona del suo diritto ad un equo e regolare processo;
- deportazione, trasferimento o detenzione illegale; g.
- cattura di ostaggi,
- è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni¹⁰.
- ² Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato interno a uno Stato sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale, se sono diretti contro una persona protetta dal diritto internazionale umanitario che non partecipa direttamente o non partecipa più alle ostilità, o contro un bene protetto dal diritto internazionale umanitario.
- ³ Per i reati meno gravi, nei casi previsti dal capoverso 1 lettere b –h, il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a tre anni 11.

RS 0.518.12, RS 0.518.23, RS 0.518.42, RS 0.818.51.

- Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF **2002** 7351) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a dieci anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a dieci anni».
- Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a tre anni».

Art. 264quinquies (nuovo)

3. Altri crimini di 1 guerra

1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige intenzionalmente attacchi:

Attacchi contro persone e beni civili

- a. contro civili che non partecipino direttamente alle ostilità;
- b. contro beni di carattere civile:
- c. contro personale, unità, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945¹² nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati;
- d. contro luoghi indifesi o zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare:
- e. contro edifici, materiale, unità sanitarie o i loro mezzi di trasporto che portano, in conformità al diritto internazionale, un emblema distintivo o un altro metodo d'identificazione che conferiscono una protezione nell'ambito delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949¹³ e del Protocollo aggiuntivo I dell'8 giugno 1977¹⁴, o il cui carattere protetto è stato riconosciuto dal nemico anche senza i relativi emblemi;
- f. contro beni culturali, personale a cui è affidata la protezione di beni culturali, veicoli adibiti al trasporto di beni culturali, edifici dedicati al culto religioso, all'educazione, alla scienza o a scopi umanitari o luoghi dove sono riuniti i malati o i feriti.
- è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni¹⁵.
- ² Per i reati meno gravi, il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a tre anni¹⁶.
- 12 RS **0.120**
- 13 RS 0.518.12, RS 0.518.23, RS 0.518.42, RS 0.518.51
- 14 RS **0.518.521**
- Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a dieci anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a dieci anni».
- 16 Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF **2002** 7351) l'espressione «la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a tre anni».

Art. 264^{sexies} (nuovo)

Violazione della dignità umana, dell'integrità fisica, della salute mentale e fisica e dell'autodetermina zione sessuale

Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- a. sottopone una persona a un trattamento gravemente umiliante o degradante;
- viola o mette seriamente in pericolo l'integrità fisica o psichica o la salute fisica di una persona protetta, in particolare sottoponendola a cure mediche che il suo stato di salute non rende necessarie e che non sono conformi ai principi medici generalmente riconosciuti;
- viola la libertà di autodeterminazione in materia sessuale di una persona,
 - costringendola a subire la congiunzione carnale, un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale di simile gravità, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, o approfittando della sua incapacità di discernimento o di opporre resistenza;
 - arrogandosi su di essa, attraverso il suo sfruttamento sessuale, un potere di disposizione equivalente in pratica a un diritto di proprietà;
 - 3. costringendola a prostituirsi;
 - 4. tenendo sequestrata una donna resa gravida contro la sua volontà in seguito a stupro o in altro modo, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale:
 - 5. sottoponendola a sterilizzazione forzata,
 - è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni¹⁷
- ² Per i reati meno gravi, nei casi indicati al capoverso 1 lettere a e b il giudice può pronunciare la reclusione¹⁸, mentre nei casi indicati al capoverso 1 lettera c la reclusione non inferiore a tre anni¹⁹.

Art. 264^{septies} (nuovo)

Reclutamento o impiego nelle ostilità di fanciulli

¹ Chiunque recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni, li arruola nelle forze armate o in gruppi armati o li fa in altro modo partecipare minori di quindici attivamente alle ostilità o al sostegno di truppe coinvolte nelle ostilità, è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni²⁰

² Per i reati meno gravi il giudice può pronunciare la reclusione²¹.

Art. 264octies (nuovo)

Metodi vietati di condotta bellica

- ¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
 - dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l'uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni estesi, duraturi e ingenti all'ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai concreti e diretti vantaggi militari previsti;
 - trasferisce una persona protetta in un altro luogo o utilizza la presenza di tale persona per evitare che un obiettivo militare venga attaccato o per proteggere, favorire o impedire operazioni militari;
 - impiega un metodo di guerra che consiste nel privare persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o, contravvenendo al diritto internazionale umanitario, impedisce l'invio di soccorsi:
 - uccide o ferisce un combattente nemico dopo che questo si è arreso o si trova per un altro motivo fuori del combattimento;
- Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF **2002** 7351) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».
- Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «reclusione» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a un anno».
- Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF **2002** 7351) l'espressione «la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a tre anni».
- Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF **2002** 7351) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».
- Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF **2002** 7351) l'espressione «reclusione» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a un anno».

- e. uccide o ferisce in modo sleale un combattente nemico;
- f. mutila il cadavere di un combattente nemico:
- g. impartisce l'ordine di non lasciare in vita nessuno, minaccia il nemico di impartire tale ordine oppure conduce le ostilità in tal senso:
- h. commette il saccheggio in quanto metodo di condotta bellica;
- fa uso improprio, contravvenendo al diritto internazionale umanitario, della bandiera bianca, della bandiera, delle insegne militari o dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 o di altri emblemi o metodi di protezione;
- j. come appartenente di una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato,
- è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni²².

² Per i reati meno gravi, nei casi indicati nel capoverso 1 lettere a, b, c, f, g, h, i e j il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a tre anni²³. Lo stesso vale nei casi indicati nel capoverso 1 lettere d ed e, se l'autore non uccide e non ferisce il combattente nemico.

Art. 264^{novies} (nuovo)

Impiego di armi vietate

- ¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
 - a. utilizza veleno o armi velenose:
 - utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas asfissianti, tossici o simili oppure liquidi, materie o procedimenti con effetti analoghi;

- utilizza proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano;
- d. utilizza armi, proiettili o materiali con caratteristiche tali da cagionare lesioni superflue o che colpiscono per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale umanitario, e che sono oggetto di un divieto totale sancito dal diritto internazionale pubblico, o il cui impiego viola chiaramente principi fondamentali di diritto internazionale umanitario,
- è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni²⁴.

Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a tre anni».

24 Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni»..

²² Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

² Per i reati meno gravi, il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a tre anni²⁵.

Art. 264^{decies} (nuovo)

- 4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra
- ¹È punito con la detenzione²⁶ chiunque:
 - continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace;
 - h. viola in altro modo le condizioni di un armistizio che gli sono state ufficialmente fatte note:
 - maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario c. nemico o una persona che l'accompagna;
 - dopo la fine delle ostilità attive, ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra.
- ² Nei casi gravi la pena è la reclusione²⁷.

Art. 264^{undecies} (nuovo)

del diritto internazionale umanitario

5. Altre violazioni È punito con la reclusione o con la detenzione²⁸ chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 264^{quater} – 264^{decies}, viola una disposizione applicabile del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata punibile dal diritto internazionale consuetudinario, convenzione internazionale o dallo statuto di un tribunale penale internazionale la cui competenza è riconosciuta dalla Svizzera in

- 25 Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a tre anni».
- Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «la detenzione» è sostituita da «una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria».
- Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «la reclusione» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a un anno».
- Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «con la reclusione o con la detenzione» è sostituita da «con una pena detentiva o con una pena pecuniaria».

modo vincolante.

Titolo dodicesimoquater: Disposizioni comuni al Titolo dodicesimobis e al Titolo dodicesimoter

Art. 264^{duodecies} (nuovo)

Punibilità dei superiori

¹ Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si accinge a commettere un reato previsto dal Titolo dodicesimo^{bis} o dal Titolo dodicesimo^{bis}, e che non adotta tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedirne l'esecuzione, è punito con la pena applicabile all'autore. Se il superiore ha agito per negligenza, la pena è della reclusione fino a cinque anni o la detenzione²⁹.

² Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso un reato previsto dal Titolo dodicesimo^{sis} o dal Titolo dodicesimo^{sis} e che non ha adottato tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per punire il reato o garantire che fosse sanzionato, è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione³⁰.

Art. 264terdecies (nuovo)

Commissione di un 1 reato su ordine di un superiore

¹ Il subalterno che, su ordine di un superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante, commette un reato previsto dal Titolo dodicesimo^{bis} o dal Titolo dodicesimo^{tor}, è punibile secondo tali Titoli se era consapevole della punibilità dell'atto o se l'ordine era manifestamente illecito.

² Il giudice può prescindere dalla pena oppure attenuarla.

Art. 264quaterdecies (nuovo)

²⁹ Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351) l'espressione «la reclusione fino a cinque anni o la detenzione» è sostituita da «una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria».

Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF **2002** 7351) l'espressione «la reclusione fino a cinque anni o la detenzione» è sostituita da «una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria».

Reati commessi all'estero ¹ È punibile anche colui che ha commesso all'estero un reato previsto dal Titolo dodicesimo ^{bis}, dal Titolo dodicesimo ^{ter} o dall'articolo 264^{quaterdecies} se si trova in Svizzera, ha uno stretto legame con la Svizzera e non può essere estradato all'estero o deferito a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.

² L'articolo 6^{NIS} numero 2³¹ è applicabile, a meno che l'assoluzione, il condono o la prescrizione della pena all'estero siano avvenuti al fine di dispensare ingiustamente l'autore dalla sanzione.

Art. 264quinquiesdecies (nuovo)

Esclusione dell'immunità relativa Il perseguimento dei reati previsti dal Titolo dodicesimo^{bis}, dal Titolo dodicesimo^{ter} e dall'articolo 264^{duodecies} non richiede alcuna autorizzazione secondo l'articolo 366 capoverso 2 lettera b, secondo gli articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità³², secondo l'articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale³³, secondo l'articolo 61*a* della legge federale del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione³⁴, secondo l'articolo 5*a* della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria³⁵ nonché secondo l'articolo 11*a* della legge federale del 4 ottobre 2002 sul Tribunale penale federale³⁶.

Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF **2002** 7351) il cpv. 2 di questa disposizione rinvia all'art. 7 cpv. 4.

³² RS **170.32**

³³ RS 171.10

RS 172.010

³⁵ RS 173.110

³⁶ RS **173.71**

Art. 340 n. 2

2. Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti nel Titolo dodicesimo ^{bis}, dodicesimo ^{cer} e dodicesimo ^{quater}.

2. Codice penale militare del 13 giugno 1927³⁷

Art. 2 n. 938

Le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all'estero un reato contro un militare svizzero previsto nel Capo sesto o nel Capo sesto^{his} della Parte seconda o dall'articolo 114*a*;

Art. 4 n. 2 e 6 (nuovo)39

³⁷ RS 321.0

Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'art. 2 n. 9 della presente revisione diventerà l'art. 3 n. 9 del CPM.

On l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'art. 4 n. 2 e 6 della presente revisione diventerà l'art. 5 n. 1 e 5 del CPM.

Estensione in tempo di guerra

In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle persone contemplate negli articoli 2⁴⁰ e 3⁴¹:

- le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:
 - a. tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91,
 - b. spionaggio contro uno Stato estero (art. 93),
 - c. incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'esercito⁴² (art. 160 cpv. 2 e art. 160a, art. 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, art. 162 cpv. 3, art. 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2);
 - d. un reato contro gli interessi della comunità internazionale (Capo sesto della Parte seconda), di un crimine di guerra (Capo sesto^{bis} della Parte seconda); è applicabile la disposizione sulla punibilità dei superiori (art. 114a);
- militari stranieri che si rendono colpevoli di reati contro gli interessi della comunità internazionale (Capo sesto della Parte seconda), di un crimine di guerra (Capo sestobis della Parte seconda); è applicabile la disposizione sulla punibilità dei superiori (art. 114a).

Art. 643

Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'art. 2 della presente revisione diventerà l'art. 3 del CPM. Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del

²¹ marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'art. 3 della presente revisione diventerà l'art. 4 del CPM.

Nuova denominazione giusta il n. I 1 cpv. 1 della LF del 23 marzo 1979 (RU **1979** 1037; FF **1977** II 1). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'art. 6 della presente revisione diventerà l'art. 7 del CPM.

Partecipazione di civili

¹ Se ad un reato puramente militare (art. 61 a 85) o ad un reato contro la difesa nazionale o contro la forza difensiva del Paese (art. 86 a 107) hanno partecipato, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste sono pure punibili secondo il presente Codice.

² Se ad un reato comune (art. 115 a 179b), un reato contro gli interessi della comunità internazionale (art. 108, 109 e 114°) o un crimine di guerra (art. 110 a 114°) hanno insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla legge penale ordinaria. E fatto salvo l'articolo 220.

Art. 9 cpv. Ibis (nuovo) e cpv. Iter (nuovo)44

Condizioni di luogo

1^{bis} Le persone di cui all'articolo 4 numero 2 lettera d e numero 6⁴⁵ che non hanno la cittadinanza svizzera e che commettono all'estero un reato previsto nel Capo sesto o nel Capo sesto^{bis} della Parte seconda o dall'articolo 114*a* sono pure giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera, hanno uno stretto legame con la Svizzera e non possono essere estradate all'estero né essere deferite a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.

1^{ter} Le persone che commettono all'estero un reato contro un militare svizzero previsto nel Capo sesto o nel Capo sesto^{bis} o dall'articolo 114*a*, sono giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera o vi sono state estradate per tale reato e non possono essere estradate all'estero né essere deferite a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.

Art. 18 titolo marginale e cpv. 246

Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'art. 9 cpv. 1^{bis}e cpv. 1^{ter} della presente revisione diventeranno l'art. 10 cpv. 1^{bis} e 1^{ter} del CPM.
 Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del

⁴⁵ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) questa disposizione prevederà un rinvio all'art. 5 n. 1 quinto alinea e n. 5.

⁴⁶ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'art. 18 cpv. 2 della presente revisione diventerà l'art. 20 cpv. 2 del CPM.

Punibilità del superiore e reato su ordine di un superiore

² È pure punibile il subalterno che commette un reato su ordine di un commissione di un superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante, se era consapevole della punibilità dell'atto o se l'ordine era manifestamente illecito. Il giudice può prescindere da una pena oppure attenuarla.

Art. 56bis cpv. 1 e 347

- $^{3.\; Imprescrittibilit\`{a}_{\,1}}$ Sono imprescrittibili:
 - il genocidio (art. 108 cpv. 1); a.
 - i crimini contro l'umanità (art. 109 cpv. 1): b.
 - i crimini di guerra (art. 111 cpv. 1 e 2, art. 112 cpv. 1, art. c. 112^{bis} cpv. 1; art. 112^{ter} cpv. 1, art. 112^{quater} cpv. 1 e 2, art. 112^{quinquies} cpv. 1);
 - i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità corporale di persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o in connessione con una presa d'ostaggio.

³ I capoversi 1 lettere a, c e d e 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora prescritta secondo il diritto fino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se l'azione penale o la pena non era ancora prescritta secondo il diritto vigente al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge.

Capo sesto:

Reati contro gli interessi della comunità internazionale

Art. 108

Genocidio

¹ Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico, oppure determinato in base a un'altra caratteristica:

- uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale:
- b. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a

provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;

- ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo;
- d. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,
- è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a dieci anni⁴⁸
- ² Per i reati meno gravi, nei casi previsti dal capoverso 1 lettere c e d il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a cinque anni⁴⁹.

Art. 109

Crimini contro l'umanità

¹ Chiunque, nell'ambito di un esteso e sistematico attacco contro popolazioni civili:

a. Omicidio volontario

a. uccide una persona;

b. Sterminio

 b. partecipa alla distruzione di parte della popolazione o sottopone le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione;

c. Riduzione in schiavitù

c. viola il diritto intangibile all'autodeterminazione di una persona, arrogandosi su di essa un potere di disposizione equivalente in pratica a un diritto di proprietà, soprattutto nel corso della tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, nell'ambito dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato:

d. Deportazione o trasferimento forzato della popolazione

allontana una persona dalla regione nella quale si trova legittimamente, in assenza di ragioni previste dal diritto internazionale che lo consentano, o la trasferisce con la forza in un altro luogo;

e. Imprigionamento

e. arresta o tiene sequestrata una persona contravvenendo alle

47 Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'art. 56^{bis} cpv. 1 e 3 della presente revisione diventeranno l'art. 59 cpv. 1 e 3 del CPM.

48 Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a dieci anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a dieci anni».

49 Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'espressione «la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con una pena detentiva non inferiore a cinque anni». regole fondamentali del diritto internazionale, o la priva in altro modo della libertà personale;

f. Sparizione forzata di persone

- f. nell'intento di sottrarre una persona per lungo tempo alla protezione della legge e con l'autorizzazione, il supporto o l'acquiescenza di uno Stato o organizzazione politica:
 - 1. priva una persona della libertà, senza che in seguito vengano fornite informazioni sulla sua sorte;
 - 2. non riconosce successivamente la privazione della libertà o si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona. Il giudice può attenuare la pena se l'autore non ha alcun influsso sulla privazione della libertà o sulla liberazione della vittima (art. 65);

g. Tortura

- g. viola l'integrità fisica o la salute mentale o fisica di una persona di cui l'autore ha la custodia o il controllo, al fine di infliggerle gravi sofferenze che non costituiscono conseguenze di sanzioni ammesse dal diritto internazionale;
- h. Violazione dell'autodetermina zione sessuale
- viola la libertà di autodeterminazione in materia sessuale di una persona:
- 1. Stupro e altre forme di abuso sessuale
- costringendola a subire la congiunzione carnale, un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale di simile gravità, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, o approfittando della sua incapacità di discernimento o di opporre resistenza;
- Prostituzione forzata
- 2. costringendola a prostituirsi;
- Gravidanza forzata
- tenendo sequestrata una donna resa gravida contro la sua volontà, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale:
- Sterilizzazione forzata
- 4. sterilizzando una persona con la forza.
- i. Persecuzione
- priva in modo grave dei loro diritti fondamentali un gruppo o i suoi membri per motivi politici, razziali, nazionali, etnici, culturali, religiosi, sessuali, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale;

j. Apartheid

commette un crimine ai sensi del presente capoverso o altri į. atti punibili di gravità comparabile, con l'intento di instaurare o di perpetuare un regime di oppressione sistematica e di dominazione su un gruppo razziale, etnico o religioso da parte di un altro gruppo razziale, etnico o religioso;

k. Altri atti inumani

- commette un altro atto inumano di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.
- è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni⁵⁰.

² Per i reati meno gravi, nei casi previsti dal capoverso 1 lettere c-k il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a tre anni⁵¹.

Capo sesto^{bis}: Crimini di guerra (Violazioni gravi del diritto internazionale umanitario nel contesto di conflitti armati)

Art. 110

1. Campo d'applicazione

- 1 Le disposizioni del presente titolo si applicano nel contesto di un conflitto armato internazionale e in caso di occupazione.
- 2 Queste disposizioni sono applicabili a conflitti armati interni a uno Stato nella misura in cui la natura delle disposizioni lo permette.
- 3 Le violazioni della neutralità e il ricorso alla forza per opporsi a tali violazioni sono equiparati ai conflitti armati.

Art. 111

agosto 1949

2. Gravi violazioni 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in delle Convenzioni modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949⁵², commettendo uno qualsiasi dei seguenti atti contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:

- Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».
- Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'espressione «con la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «con una pena detentiva non inferiore a tre anni».
- RS 0.518.12, RS 0.518.23, RS 0.518.42, RS 0.518.51

- a. omicidio volontario:
- tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
- c. cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale;
- d. distruzione ed appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari o compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente;
- costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
- f. privare volontariamente una persona del suo diritto ad un equo e regolare processo;
- g. deportazione, trasferimento o detenzione illegale;
- h. cattura di ostaggi,
- è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni⁵³.
- ² Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato interno a uno Stato sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale, se sono diretti contro una persona protetta dal diritto internazionale umanitario che non partecipa direttamente o non partecipa più alle ostilità, o contro un bene protetto dal diritto internazionale umanitario.
- ³ Per i reati meno gravi, nei casi previsti dal capoverso 1 lettere b –h, il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a tre anni ⁵⁴.

Art. 112

3. Altri crimini di guerra l' Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige intenzionalmente attacchi:

persone e beni civili

- a. contro civili che non partecipino direttamente alle ostilità;
- b. contro beni di carattere civile:
- c. contro personale, unità, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945⁵⁵ nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed alle proprietà civili previste dal diritto internazionale dei conflitti armati:
- d. contro luoghi indifesi o zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare:
- e. contro edifici, materiale, unità sanitarie o i loro mezzi di trasporto che portano, in conformità al diritto internazionale, un emblema distintivo o un altro metodo d'identificazione che conferiscono una protezione nell'ambito delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949⁵⁶ e del Protocollo aggiuntivo I dell'8 giugno 1977⁵⁷, o il cui carattere protetto è stato riconosciuto dal nemico anche senza i relativi emblemi;
- f. contro beni culturali, personale a cui è affidata la protezione di beni culturali, veicoli adibiti al trasporto di beni culturali, edifici dedicati al culto religioso, all'educazione, alla scienza o a scopi umanitari o luoghi dove sono riuniti i malati o i feriti,
- è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni⁵⁸
- ² Per i reati meno gravi, il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a tre anni⁵⁹.
- Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'espressione «con la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «con una pena detentiva non inferiore a tre anni».

- 55 RS **0.120**
- ⁵⁶ RS **0.518.12**, RS **0.518.23**, RS **0.518.42**, RS **0.518.51**
- 57 RS **0.518.521**
- Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».
- Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'espressione «con la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «con una pena detentiva non inferiore a tre anni».

Art. 112bis (nuovo)

Violazione della dignità umana. dell'integrità fisica, della salute mentale e fisica e dell'autodetermina zione sessuale

Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:

- sottopone una persona a un trattamento gravemente umiliante o degradante;
- h. viola o mette seriamente in pericolo l'integrità fisica o psichica o la salute fisica di una persona protetta, in particolare sottoponendola a cure mediche che il suo stato di salute non rende necessarie e che non sono conformi ai principi medici generalmente riconosciuti;
- viola la libertà di autodeterminazione in materia sessuale di una persona.
 - costringendola a subire la congiunzione carnale, un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale di simile gravità, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, o approfittando della sua incapacità di discernimento o di opporre resistenza;
 - arrogandosi su di essa, attraverso il suo sfruttamento sessuale, un potere di disposizione equivalente in pratica a un diritto di proprietà;
 - costringendola a prostituirsi; 3.
 - tenendo sequestrata una donna resa gravida contro la sua volontà in seguito a stupro o in altro modo, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale:
 - sottoponendola a sterilizzazione forzata,
 - è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni⁶⁰.

² Per i reati meno gravi, nei casi indicati al capoverso 1 lettere a e b il giudice può pronunciare la reclusione⁶¹, nei casi indicati al capoverso 1 lettera c la reclusione non inferiore a tre anni⁶².

Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'espressione «reclusione» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a un anno».

Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a tre anni».

Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

Art. 112ter (nuovo)

Reclutamento o impiego nelle ostilità di fanciulli

¹ Chiunque recluta con la forza fanciulli di età inferiore a quindici anni, li arruola nelle forze armate o in gruppi armati o li fa in altro minori di quindici modo partecipare attivamente alle ostilità o al sostegno di truppe coinvolte nelle ostilità, è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni⁶³.

² Per i reati meno gravi il giudice può pronunciare la reclusione⁶⁴.

Art. 112quater (nuovo)

Metodi vietati di condotta bellica

- ¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
 - dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l'uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni estesi, duraturi e ingenti all'ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai concreti e diretti vantaggi militari previsti;
 - trasferisce una persona protetta in un altro luogo o utilizza la presenza di tale persona per evitare che un obiettivo militare venga attaccato o per proteggere, favorire o impedire operazioni militari;
 - impiega un metodo di guerra che consiste nel privare persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o, contravvenendo al diritto internazionale umanitario, impedisce l'invio di soccorsi:
 - uccide o ferisce un combattente nemico dopo che questo si è arreso o si trova per un altro motivo fuori del combattimento;
 - uccide o ferisce in modo sleale un combattente nemico: e.
 - f mutila il cadavere di un combattente nemico;

Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «reclusione» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a un anno».

Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

- g. impartisce l'ordine di non lasciare in vita nessuno, minaccia il nemico di impartire tale ordine oppure conduce le ostilità in tal senso;
- h. commette il saccheggio in quanto metodo di condotta bellica;
- fa uso improprio, contravvenendo al diritto internazionale umanitario, della bandiera bianca, della bandiera, delle insegne militari o dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 o di altri emblemi o metodi di protezione;
- j. come appartenente di una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato,
- è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni⁶⁵.

² Per i reati meno gravi, nei casi indicati nel capoverso 1 lettere a, b, c, f, g, h, i e j il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a tre anni⁶⁶. Lo stesso vale nei casi indicati nel capoverso 1 lettere d e h, se l'autore non uccide e non ferisce il combattente nemico.

Art. 112quinquies (nuovo)

Impiego di armi vietate

- ¹ Chiunque, nel contesto di un conflitto armato:
 - a. utilizza veleno o armi velenose;
 - utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas asfissianti, tossici o simili oppure liquidi, materie o procedimenti con effetti analoghi;
 - c. utilizza proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano;
 - d. utilizza armi, proiettili o materiali con caratteristiche tali da

cagionare lesioni superflue o che colpiscono per loro natura in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale umanitario, e che sono oggetto di un divieto totale sancito dal diritto internazionale pubblico, o il cui impiego viola chiaramente principi fondamentali di diritto internazionale umanitario.

è punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni⁶⁷.

Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a tre anni».

⁶⁵ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

⁶⁷ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'espressione «con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a cinque anni»..

² Se il reato è meno grave, il giudice può pronunciare la reclusione non inferiore a tre anni⁶⁸.

Art. 113

- 4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra
- ¹È punito con la detenzione⁶⁹ chiunque:
 - continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace;
 - viola in altro modo le condizioni di un armistizio che gli sono b. state ufficialmente fatte note:
 - maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario c. nemico o una persona che l'accompagna
 - dopo la fine delle ostilità attive, ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra.
- ² Nei casi gravi la pena è la reclusione⁷⁰.

Art. 114

del diritto internazionale umanitario

5. Altre violazioni 1 È punito con la reclusione o con la detenzione⁷¹ chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 111-113, viola una disposizione applicabile del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichiarata punibile dal internazionale consuetudinario. da una convenzione internazionale o dallo statuto di un tribunale penale internazionale la cui competenza è riconosciuta dalla Svizzera in modo vincolante.

² Nei casi meno gravi è pronunciata una pena disciplinare.

Capo sestoter: Disposizioni comuni al Capo sesto e al Capo sestobis

Art. 114a (nuovo)

- Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «la reclusione non inferiore a tre anni» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a tre anni».
- Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «la detenzione» è sostituita da «una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria».
- Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF **2003** 2438) l'espressione «la reclusione» è sostituita da «una pena detentiva non inferiore a un anno».

 Con l'entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero
- (FF 2002 7351) l'espressione «con la reclusione o con la detenzione» è sostituita da «con una pena detentiva o con una pena pecuniaria».

Punibilità dei superiori

¹ Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si accinge a commettere un reato previsto dal Capo sesto o dal Capo sesto^{bis}, e che non adotta tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedirne l'esecuzione, è punito con la pena applicabile all'autore. Se il superiore ha agito per negligenza, la pena è della reclusione fino a cinque anni o la detenzione⁷².

² Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso un reato previsto dal Capo sesto o dal Capo sesto^{bis} e che non ha adottato tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per punire il reato o garantire che fosse sanzionato, è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione⁷³.

Art. 139

Saccheggio

1. Chiunque, in servizio attivo, si appropria di beni altrui o costringe qualcuno a consegnargli detti beni o esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con la reclusione o con la detenzione non inferiore a due mesi⁷⁴.

Nella stessa pena incorre il capo che permette il saccheggio a' suoi subalterni o che non interviene per impedirlo.

2. Se il colpevole ha esercitato violenza contro una persona, le ha minacciato un pericolo imminente alla vita od alla salute o l'ha resa in altro modo incapace ad opporre resistenza, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni⁷⁵.

Art. 140

Rapina di guerra

Abrogato

Art. 171a cpv. 1bis (nuovo)

72 Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'espressione «la reclusione fino a cinque anni o la detenzione» è sostituita da «una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria».

Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'espressione «la reclusione fino a cinque anni o la detenzione» è sostituita da «una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria».

74 Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'espressione «con la reclusione o con la detenzione non inferiore a due mesi» è sostituita da «con una pena detentiva o una pena pecuniaria non inferiore a 60 aliquote giornaliere».

75 Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'espressione «con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con una pena detentiva non inferiore a cinque anni». 1^{bis} La pubblica istigazione al genocidio (art. 108) sottostà al diritto svizzero anche se viene commessa all'estero, nella misura in cui la commissione del crimine è prevista in tutto o in parte in Svizzera.

Art. 171b cpv. 1

Atti preparatori punibili

¹È punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione⁷⁶ chiunque prende, conformemente ad un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch'egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

••

Art. 108 cpv. 1	Genocidio
Art. 109 cpv. 1	Crimini contro l'umanità
Art. 111 cpv. 1 e 2	Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949
Art. 112 cpv. 1	Attacchi contro persone e beni civili
Art. 112 ^{bis} cpv. 1	Violazione della dignità umana, dell'integrità fisica, della salute mentale e fisica e dell'autodeterminazione sessuale
Art. 112 ^{ter} cpv. 1	Reclutamento o impiego nelle ostilità di fanciulli minori di quindici anni
Art. 112 ^{quarter} cpv. 1 e 2	Metodi vietati di condotta bellica
Art. 112 ^{quinquies} cpv. 1	Impiego di armi proibite

Art. 220 n. 1 e 1^{bis} (nuovo)

⁷⁶ Con l'entrata in vigore della revisione della parte generale del Codice penale militare del 21 marzo 2003 (FF 2003 2438) l'espressione «con la reclusione non inferiore a cinque anni» è sostituita da «con una pena detentiva non inferiore a cinque anni».

1. Se ad un reato puramente militare (art. 61 a 85), ad un reato contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86 a 107) hanno, insieme con persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato anche altre persone, la giurisdizione militare è competente per tutti i compartecipi.

1 lbis Se più persone, sottostanti in parte alla giurisdizione militare e in parte a quella civile, sono accusate insieme di un genocidio, di un crimine contro l'umanità o di un crimine di guerra, il Consiglio federale può, su richiesta dell'uditore in capo o del Procuratore generale della Confederazione, sottoporre tutti i compartecipi alla giurisdizione civile o a quella militare. In questo caso a ogni compartecipe è applicabile lo stesso diritto.

Lo stesso vale se è già pendente un procedimento penale civile o militare e se i fatti in questione sono correlate.

Art. 221 cpv. 2 (nuovo)

- ² Se una delle accuse riguarda il reato di genocidio, un crimine contro l'umanità o un crimine di guerra, il giudizio va esclusivamente deferito:
 - a. al tribunale militare, se l'accusato è sottoposto alla giurisdizione militare;
 - b. al tribunale civile, se l'accusato non è sottoposto alla giurisdizione militare.

3. Legge federale del 15 giugno 1934⁷⁷ sulla procedura penale

Art. 260

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale decide in merito a contestazioni tra Procuratore generale della Confederazione e autorità cantonali preposte al procedimento penale inerenti alla competenza di indagine nei casi di:

- a. genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra ai sensi dell'articolo 340 numero 2 del Codice penale ⁷⁸;
- b. criminalità organizzata, finanziamento del terrorismo e criminalità economica ai sensi dell'articolo 340^{sts} del Codice penale.

⁷⁷ RS **312.0**

⁷⁸ RS 311.0

4. Legge federale del 20 marzo 1981⁷⁹ sull'assistenza in materia penale

Art. 3 cpv. 2

- ² L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile:
 - a. in caso di genocidio;
 - b. nel caso di un crimine contro l'umanità;
 - c. nel caso di un crimine di guerra; o
 - d. se il procedimento verte su un reato che sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamenton di una catastrofe o nell'ambito di una presa d'ostaggi.

Art. 35 Reati motivanti l'estradizione

- ² La punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto:
 - a. delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste;
 - b. del campo d'applicazione personale e temporale del Codice penale⁸⁰ e del Codice penale militare⁸¹ riguardo alle disposizioni penali concernenti i reati contro gli interessi della comunità internazionale e i crimini di guerra.

5. Legge federale del 6 ottobre $200082\,\rm sulla$ sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 3 cpv. 2 lett. a e b

- $^2\,\mathrm{La}$ sorveglianza può essere ordinata per reprimere i reati di cui alle disposizioni seguenti:
 - a. Codice penale (CP) 83: articoli 111–113, 115, 119 numero 2, 122, 127, 138, 140, 143, 144^{bis} numero 1 capoverso 2, 146–148, 156, 160, 161, 180, 181, 183, 185, 187 numero 1, 188 numero 1, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 192 capoverso 1, 195–197, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226, 227 numero 1 capoverso 1, 228 numero 1 capoversi 1–4, 231 numero 1, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 247, 251 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 244, 251 numero 1,

⁷⁹ RS **351.1**

⁸⁰ RS **311.0**

⁸¹ RS **321.0**

⁸² RS 780.1

⁸³ RS 311.0

- 258, 259 capoverso 1, 260^{bis} – $260^{\text{quinquies}}$, 264, 264^{bis} - $264^{\text{duodecies}}$, 265–266, 277 numero 1, 285, 301, 310, 312, 314, 322 $^{\text{ter}}$, 322 $^{\text{quater}}$ e 322 $^{\text{septies}}$;
- b. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁸⁴: articoli 62 capoversi 1 e 3, 63 numero 1 capoversi 1 e 3 e numero 2, 64 numero 1 capoverso 1 e numero 2, 74, 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 103 numero 1, 104 capoverso 2, 105, 106 capoversi 1 e 2, 108–112^{octies}, 115–117, 119, 121, 130 numeri 1 e 2, 132, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 139–142, 149 capoverso 1, 150 capoverso 1, 151a, 151c, 153–156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1 capoversi 1 e 3, 162 capoversi 1 e 3, 164, 165 numero 1 capoversi 1 e 3, 166 numero 1 capoversi 1–4, 167 numero 1, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numero 1 capoverso 1 e numero 2, 170 capoverso 1, 171a capoverso 1, 171b, 172 numero 1 e 177.

6. Legge federale del 20 giugno 200385 sull'inchiesta mascherata

Art. 4 cpv. 2 lett. a e b

- ² L'inchiesta mascherata può essere ordinata per perseguire i reati di cui alle seguenti disposizioni:
 - a. Codice penale⁸⁶: articoli 111, 112, 122, 138–140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 capoverso 2 e numero 2 capoverso 2, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 157 numero 2, 160, 183–185, 187, 188, 191, 192, 195, 196, 197 numero 3, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224, 226–228, 231–234, 237 numero 1, 238 capoverso 1, 240 capoverso 1, 241 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251, 260^{bis}, 260^{ter}, 260^{quinquies}, 264, 264^{bis}-264^{duodecies}, 265–266, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 capoverso 2, 277 numero 1, 305^{bis} numero 2, 310, 322^{ter}, 322^{quater}, 322^{septies}:
 - b. Codice penale militare del 13 giugno 1927⁸⁷: articoli 86, 86a, 103 numero 1, 106 capoversi 1 e 2, 108–112^{octies}, 115, 116, 121, 130–132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1, 2 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a–151c, 155, 156, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162, 164–169, 169a numero 1, 170 capoverso 1, 171b, 172, 177.

П

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁸⁴ RS 321 0

⁸⁵ RS **312.8**

⁸⁶ RS 311.0

⁸⁷ RS **321.0**